



Invesco Funds

Prospetto - Appendice C

31 marzo 2011

Informazioni importanti per gli Investitori

Il presente documento è un'Appendice del Prospetto Invesco Funds datato 31 marzo 2011 e va letto unitamente a tale Prospetto ed alle sue Appendici A e B. Per ottenere una copia del Prospetto Invesco Funds, contattare la propria sede Invesco che invierà immediatamente un Prospetto.

Il presente documento è una traduzione fedele dell'ultima versione approvata dall'autorità estera ed è stato depositato presso la Consob in data 06/05/2011.

Per Invesco Funds - Il Procuratore

Indice

3	Informazioni importanti per gli Investitori in Austria
5	Informazioni Importanti per gli Investitori in Finlandia
6	Informazioni importanti per gli Investitori in Francia
6	Informazioni importanti per gli Investitori in Hong Kong
7	Informazioni importanti per gli Investitori in Italia
8	Informazioni importanti per gli Investitori nei Paesi Bassi
9	Informazioni importanti per gli Investitori in Norvegia
10	Informazioni importanti per gli Investitori d'Irlanda
11	Informazioni importanti per gli Investitori nel Regno Unito

Informazioni importanti per gli Investitori

Le informazioni seguenti e le informazioni tributarie si basano sulla prassi e sulle leggi attualmente in vigore nelle giurisdizioni in questione. Non sono esaustive e sono soggette a modifiche. Si invitano i potenziali investitori a consultare i propri consulenti professionisti in merito alle implicazioni di acquistare, detenere o vendere Azioni e alle disposizioni di legge nella giurisdizione in cui sono contribuenti fiscali.

Informazioni Importanti per gli Investitori in Austria

Distributore Austriaco

Invesco Asset Management GesmbH
Rotenturmstrasse 16-18
1010 Vienna
Austria
Telefono: + 43 1 316 20 0
Fax: + 43 1 316 20 20

Agente per i Pagamenti Austriaco

ALIZEE Bank AG
Renngasse 6-8
1010 Vienna
Austria
Telefono: + 43 1 20595 160
Fax: + 43 1 20595 146

Ai sensi dell'Art. 36 della legge austriaca sui fondi d'investimento ("InvFG"), la SICAV ha comunicato all'Autorità Austriaca del Mercato Finanziario ("Finanzmarktaufsicht") la sua intenzione di distribuire al pubblico sia le Azioni della classe "A (Capitalizzazione)" che quelle della classe "A (Distribuzione)", se emesse, dei Comparti in Austria ed è autorizzato a farlo a partire dalla fine della procedura di comunicazione.

ALIZEE Bank AG, Renngasse 6-8, 1010 Vienna, è stato nominato agente pagatore in Austria. Di conseguenza, oltre alle normali procedure di riscatto e conversione, gli Azionisti residenti in Austria possono anche riscattare o convertire le loro azioni attraverso l'Agente per i Pagamenti Austriaco.

Documenti e Informazioni:

Gli Azionisti residenti in Austria possono ottenere gratuitamente copie (in lingua tedesca) dello Statuto, del Prospetto vigente, dei prospetti semplificati in vigore, dell'ultima Relazione Annuale certificata e, se pubblicata successivamente, dell'ultima Relazione Semestrale (Non Certificata) della SICAV presso gli uffici del Distributore Austriaco e dell'Agente per i Pagamenti Austriaco. Gli Azionisti possono richiedere i prezzi di emissione e di riscatto di tutte le Classi di Azioni presso gli uffici del Distributore Austriaco e dell'Agente per i Pagamenti Austriaco, dove possono consultare copie dei contratti e di altri documenti citati nel Prospetto. I prezzi di emissione e di riscatto delle Azioni di classi "A" e, se emesse, delle Azioni di classe "A (Capitalizzazione)" e "A (Distribuzione)", nonché altre comunicazioni per gli Azionisti saranno, se prescritto dalla legge austriaca, pubblicati nel quotidiano "Die Presse".

Tassazione in Austria

PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Erdbergstrasse 200, 1030 Vienna, è stato nominato dalla Società come rappresentante fiscale in Austria ai sensi dell'Articolo 40, Punto 2, Comma. 2 dell'InvFG 1993 in relazione all'Articolo 42 InvFG 1993.

Le informazioni seguenti intendono offrire un quadro generale sui principi della tassazione austriaca sul reddito derivante dai Comparti della SICAV per gli investitori soggetti ad imposizione fiscale illimitata in Austria. Le informazioni si basano sulle leggi in vigore al 31 dicembre 2008.

Non vengono presi in considerazione i casi particolari. Di conseguenza, non vengono offerte consulenze concrete sulla tassazione dei singoli detentori di quote. Quindi, alla luce della complessità della legislazione tributaria

Informazioni Importanti per gli Investitori in Austria

Continua

austriaca, si invitano i detentori di quote a rivolgersi ad un consulente fiscale in relazione alla tassazione dei loro investimenti.

La SICAV

Gli Amministratori non intendono diventare residenti in Austria ai sensi della Legge austriaca sulle Imposte sul Reddito. A condizione che la SICAV non svolga le sue attività in Austria attraverso una sede permanente o un sostituto permanente, in Austria la SICAV sarà soggetta a tassazione solo in relazione al reddito specifico e ad altro reddito ai sensi dell'Articolo 98 della Legge austriaca sulle Imposte sul Reddito.

Informazioni Generali

I fondi d'investimento sono trasparenti ai sensi della legge tributaria austriaca. Ciò significa che il reddito derivante da un fondo non è tassato a livello di fondo, ma a livello di investitore.

Secondo la legge fiscale austriaca, gli interessi, i dividendi ed altro reddito, meno le spese, ricevuti da un fondo ("Reddito Netto da Investimenti") nonché una parte delle plusvalenze realizzate, sono considerati reddito imponibile a prescindere che siano stati distribuiti all'investitore oppure capitalizzati ("Reddito Considerato Distribuito, RCD") dal suddetto fondo.

Poiché la SICAV è considerata un *reporting fund*¹, si applica la seguente tassazione:

Investitori Privati

Per gli investitori privati, gli interessi, i dividendi² ed altro reddito, meno le spese, nonché il 20% delle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni e di derivati legati alle azioni sono tassabili all'aliquota del 25%. Le plusvalenze realizzate dalla vendita di obbligazioni e di derivati legati alle obbligazioni sono esentasse per gli investitori privati. Se sulle distribuzioni pagate alla SICAV è stata prelevata una ritenuta d'acconto estera, quest'ultima può essere posta a credito della ritenuta d'acconto austriaca ("KEST") nella misura massima del 15% del Reddito Netto da Investimenti.

La banca depositaria austriaca dell'investitore deve detrarre la ritenuta d'acconto austriaca del 25% sulle quote di distribuzioni tassabili nonché sul RCD. Questa ritenuta d'acconto rappresenta la tassazione definitiva per gli investitori privati per quanto riguarda sia le imposte sul reddito che quelle sulle successioni. La conseguenza è che gli investitori privati non sono quindi tenuti ad includere il reddito generato dalla SICAV nella loro dichiarazione dei redditi. Inoltre, in caso di successione, le Azioni non sono soggette ad imposta sulle successioni.

Se le Azioni sono detenute in depositi esteri, tutte le distribuzioni e l'RCD devono essere compresi nella dichiarazione dei redditi dell'investitore e sono tassati all'aliquota speciale del 25%.

L'RCD si considera ricevuto quattro mesi dopo la fine dell'esercizio della SICAV per quanto riguarda gli investitori privati.

Se l'investitore è soggetto ad un'aliquota delle imposte sul reddito inferiore al 25%, può essere applicata tale aliquota inferiore presentando una dichiarazione dei redditi (Accertamento su Domanda). Tuttavia, va osservato che tutto il reddito soggetto a tassazione finale e/o all'aliquota fiscale speciale del 25% deve essere compreso nella dichiarazione dei redditi e sarà poi soggetto all'aliquota progressiva personale delle imposte sul reddito.

Tassazione del Reddito dell'Esercizio Corrente in Caso di Acquisto e Riscatto

Gli investitori privati che investono in *reporting fund* riceveranno una cedolare d'acconto a credito sul reddito da interessi ricevuti dal fondo dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla data di acquisto. Questa procedura fa sì che l'investitore non venga tassato per il reddito da interessi che il fondo abbia ricevuto prima del suo acquisto.

Di conseguenza, in caso di riscatto, l'investitore riceverà una detrazione della ritenuta d'acconto sul reddito da interessi ricevuti dalla SICAV dall'inizio dell'esercizio finanziario fino alla data di vendita.

Tassazione delle Speculazioni

Se l'investitore vende quote di fondi entro un anno dall'acquisto, il guadagno speculativo è tassabile all'aliquota progressiva dell'investitore e deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi dell'investitore. Le plusvalenze speculative possono essere compensate unicamente con le minusvalenze speculative realizzate nello stesso anno solare. Le minusvalenze speculative non possono essere riportate a nuovo negli anni successivi.

Tassa di Salvaguardia

Contrariamente agli altri fondi, per i *reporting fund* la banca depositaria dell'investitore non detrae alcuna tassa di salvaguardia alla fine dell'anno.

Persone Fisiche che Detengono Quote di Fondi come Attivi d'Impresa

Se una persona fisica detiene quote di fondi come attivi d'impresa (ditta individuale o società di persone), si applica in genere la tassazione descritta sopra per gli investitori privati con le seguenti eccezioni.

Mentre il Reddito Netto da Investimenti (interessi, dividendi, altri redditi, meno le spese) del fondo è soggetto a ritenuta d'acconto del 25% come tassazione definitiva, il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate è differente.

Tutte le plusvalenze realizzate (a prescindere che derivino dalla vendita di obbligazioni o di azioni) sono tassabili all'aliquota progressiva delle imposte sul reddito e devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi di una persona fisica che detiene quote di fondi come attivi d'impresa. Le ritenute d'acconto detratte dalle plusvalenze realizzate possono essere poste a credito delle imposte sul reddito dell'investitore.

¹ La SICAV dichiara all'Oesterreichische Kontrollbank interessi netti a cadenza giornaliera, quote imponibili di distribuzioni ad intervalli periodici, nonché il reddito considerato distribuito una volta l'anno. Sulla base di queste informazioni, la detrazione della ritenuta d'acconto austriaca viene effettuata dalla banca depositaria austriaca dell'investitore.

² Il reddito che il fondo riceve da paesi a tassazione ridotta non dovrebbe essere soggetto alla tassazione del 25%. Poiché queste quote del reddito non sono soggette ad un onere fiscale comparabile, dovrebbero essere soggette a tassazione secondo le aliquote progressive personali. In tal caso, l'imposta estera può essere posta a credito dell'imposizione fiscale austriaca. Il Ministero austriaco delle Finanze può emanare un elenco di paesi o investimenti a tassazione ridotta. Il Ministero austriaco delle Finanze non ha ancora emanato un tale elenco.

Informazioni Importanti per gli Investitori in Austria

Continua

Società

Il Reddito Netto da Investimenti nonché tutte le plusvalenze realizzate sono soggetti all'Imposta sul Reddito d'Impresa all'aliquota del 25% e devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi della società. Per evitare una doppia tassazione in caso di riscatto, il RCD, che deve essere tassato a cadenza annuale, può essere capitalizzato. Questa procedura fa sì che le plusvalenze tassabili in caso di riscatto vengano ridotte del RCD già tassato in anni precedenti.

Le società possono evitare la detrazione della ritenuta d'acconto se consegnano alla banca austriaca un certificato di esenzione. In assenza di un certificato di esenzione, la ritenuta d'acconto già detratta può essere posta a credito delle Imposte sul Reddito delle Società.

L'RCD è considerato conseguito dall'investitore societario alla fine dell'esercizio del fondo.

Disclaimer

Si sottolinea che le informazioni relative alle conseguenze fiscali ai sensi di quanto sopra si basano sulle leggi vigenti al 31 dicembre 2008. La correttezza di tali informazioni può risentire di eventuali modifiche successive delle leggi o dell'applicazione di tali leggi.

Informazioni Importanti per gli Investitori in Finlandia

Generale

Per gli Azionisti residenti in Finlandia, copie dello Statuto, del Prospetto vigente, del prospetto semplificato, dell'ultima Relazione Annuale e, se pubblicata successivamente, anche dell'ultima Relazione Semestrale della SICAV sono disponibili presso la sede legale della SICAV, dove possono essere consultati anche i contratti ed altri documenti menzionati nel Prospetto. I prezzi possono essere richiesti presso la sede legale della SICAV e sono pubblicati sul sito internet di Invesco www.invesco.com.

Informazioni Importanti per gli Investitori in Francia

Generale

Invesco Asset Management S.A. con sede al 16-18 di rue de Londres, 75009 Parigi, Francia è stata nominata dal Distributore Globale come suo agente non esclusivo per la distribuzione e la promozione delle Azioni in Francia.

Per gli Azionisti residenti in Francia copie (in lingua francese) dello Statuto, del Prospetto vigente, dell'ultima Relazione Annuale e, se pubblicata successivamente, anche dell'ultima Relazione Semestrale, del bilancio e i prezzi della SICAV possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede del Rappresentante Francese, dove possono essere consultati anche i contratti ed altri documenti menzionati nel Prospetto.

Tassazione

Subordinatamente alle loro circostanze personali, gli Azionisti residenti in Francia a fini fiscali saranno soggetti alle imposte francesi sul reddito (compresa l'addizionale sociale attualmente addebitata sul reddito da investimenti) o alle imposte francesi sulle imprese per le distribuzioni di reddito da parte della SICAV.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone residenti in Francia a fini fiscali, che le plusvalenze realizzate sulla vendita o il riscatto di Azioni della SICAV saranno tassate come capital gain e, inoltre, che tali residenti dovranno denunciare alle Autorità Fiscali Francesi eventuali guadagni ottenuti nel convertire da un comparto ad un altro della SICAV e che tali guadagni saranno tassabili come capital gain su tale conversione. Infine, le imprese possono essere soggette ad imposte ogni anno sui guadagni latenti derivanti dall'aumento di valore delle Azioni della SICAV.

Gli investitori tuttavia debbono stabilire la propria posizione rispetto all'applicabilità di tali norme.

Informazioni Importanti per gli investitori di Hong Kong

Generale

La SICAV è stata autorizzata dalla Securities & Futures Commission ("SFC") di Hong Kong, ai sensi dell'Articolo 104 del Securities and Futures Ordinance (Cap. 571). Nel dare tale autorizzazione, la SFC non si assume alcuna responsabilità per la solidità finanziaria della SICAV o per l'accuratezza di dichiarazioni fatte od opinioni espresse nel Prospetto e non suggerisce che l'investimento in Azioni di un Comparto sia ufficialmente raccomandato dalla SFC.

Fintantoché la SICAV e i comparti sono autorizzati dalla SFC a Hong Kong, la distribuzione a Hong Kong del presente Prospetto avverrà solamente se accompagnato dall'ultima relazione annuale certificata e dalla successiva relazione semestrale (se pubblicata) della SICAV (in lingua inglese).

L'autorizzazione della SFC non equivale a una raccomandazione o approvazione della SICAV e/o dei Comparti né garantisce la qualità commerciale dei Comparti o le loro performance. Ciò non significa che i Comparti siano adatti a tutti gli investitori, né equivale a un'attestazione della loro convenienza per investitori singoli o per classi di investitori.

Riscatti

Fintantoché la SICAV è autorizzata dalla SFC a Hong Kong, il pagamento dei riscatti in relazione al Comparto autorizzato dalla SFC non dovrà in alcuna circostanza essere effettuato oltre un mese solare dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e ammessa dal Distributore Globale.

Tassazione

LA SICAV

La SICAV è autorizzata dalla SFC ai sensi dell'Articolo 104 della Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) ed è quindi esente da imposte a Hong Kong su tutti i redditi da investimenti da essa realizzati.

Fintantoché ciascun Comparto mantenga la sua autorizzazione con la SFC ai sensi dell'Articolo 104 della Hong Kong Securities and Futures Ordinance (Cap. 571), tale Comparto non pagherà imposte sui profitti derivanti da Hong Kong ricevuti o maturati in forma di (i) plusvalenze o profitti di quel Comparto derivanti dalla vendita o altra cessione o riscatto alla scadenza o presentazione di Azioni o titoli; oppure (ii) plusvalenze o profitti di quel Comparto ai sensi di un contratto di cambio o contratto a termine; oppure (iii) interessi.

Azionisti

Secondo la legislazione e la prassi vigenti, i dividendi non sono tassabili a Hong Kong (né con ritenute d'acconto né altrimenti). Di conseguenza, le distribuzioni dei Comparti non saranno soggette ad imposte a Hong Kong.

Non vi sono a Hong Kong imposte sui capital gain dalla vendita o altra cessione da parte di un investitore in Azioni. Tuttavia, nel caso di alcuni investitori (principalmente operatori mobiliari, istituti finanziari e società di assicurazione che conducano le attività a Hong Kong), tali guadagni possono essere considerati parte dei normali profitti d'impresa di un investitore e in tali circostanze saranno soggetti alle imposte di Hong Kong sui profitti.

Informazioni Importanti per gli Investitori di Hong Kong

Continua

Non sono dovute a Hong Kong imposte di bollo sull'emissione di Azioni nominative nei Comparti fuori di Hong Kong né sul riscatto o trasferimento di Azioni già esistenti, poiché il registro delle Azioni della SICAV è conservato fuori Hong Kong.

Non sono dovute imposte di successione a Hong Kong.

Quesiti e reclami

Tutti i quesiti e i reclami relativi ai Comparti nonché le richieste di consultare o ottenere documenti relativi ai Comparti vanno indirizzati al Sub-Distributore e Rappresentante a Hong Kong, Invesco Asset Management Asia Limited, all'indirizzo riportato nel Prospetto. Inoltre Invesco Asset Management Asia Limited può essere contattata telefonicamente al n° +852 3128 6000.

Informazioni Importanti per gli Investitori in Italia

Generale

La promozione ed il collocamento delle Azioni dei Comparti in Italia sono svolti da numerosi sub-distributori (collettivamente "i Collocatori italiani") che operano quali agenti non esclusivi. Di conseguenza, le domande di emissione, conversione e riscatto di Azioni possono essere presentate tramite i Collocatori italiani.

Gli investitori in Italia possono sottoscrivere Azioni nell'ambito di piani d'investimento realizzati nei termini e alle condizioni concordati dalla SICAV con i Collocatori italiani e riportati nel Modulo di Sottoscrizione per l'Italia.

La SICAV ha incaricato varie banche in Italia e ciascuna di esse ha assunto le funzioni di responsabile dei pagamenti in Italia ("l'Agente per i Pagamenti") della SICAV, e ne ha assunto le funzioni. In futuro potranno essere nominati altri Agenti per i Pagamenti. Ogni Agente per i Pagamenti svolgerà funzioni di intermediazione, quali quelle di ricezione ed effettuazione dei pagamenti relativi alla sottoscrizione e al rimborso di Azioni dei Comparti da parte degli investitori residenti in Italia, oltre ad altri compiti connessi alla partecipazione nei Comparti da parte degli Azionisti residenti in Italia, nel rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia e della CONSOB.

Si fa presente agli Investitori residenti in Italia che le operazioni in Azioni dei Comparti che richiedano l'intermediazione degli Agenti per i Pagamenti possono essere soggette ad oneri aggiuntivi a loro carico. Si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione per l'Italia per i dettagli sugli oneri connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti ad essi applicabili.

Informazioni Importanti per gli Investitori nei Paesi Bassi

Generale

In conformità con la Legge sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*) la SICAV è stata registrata presso l'Autorità olandese per i Mercati Finanziari (*Autoriteit Financiële Markten*).

Il Rappresentante della SICAV nei Paesi Bassi è:

Invesco Asset Management SA
J.C. Geesinkweg 999
1096 AZ Amsterdam

Le Azioni sono distribuite (senza esclusiva) nei Paesi Bassi attraverso il Sub-Distributore olandese della SICAV nei Paesi Bassi:

Invesco Europe Limited
Concertgebouwplein 15
1071 LL Amsterdam

Le domande di emissione, conversione e riscatto di Azioni possono essere effettuate attraverso il Sub-Distributore Olandese ed i prezzi dei Comparti possono essere richiesti alle sedi del Rappresentante Olandese e del Sub-Distributore Olandese.

Per gli Azionisti residenti nei Paesi Bassi, copie (in lingua olandese) dello Statuto, del Prospetto vigente, dell'ultima Relazione Annuale (certificata) e, se pubblicata successivamente, anche dell'ultima Relazione Semestrale (non certificata) della SICAV, sono ottenibili gratuitamente presso le sedi del Sub-Distributore Olandese, dove possono essere consultati anche i contratti ed altri documenti menzionati nel Prospetto.

Tassazione

Gli Amministratori della SICAV sono a conoscenza delle seguenti conseguenze fiscali per gli investitori della SICAV che risiedano nei Paesi Bassi:

- a. Gli azionisti olandesi persone fisiche sono soggetti a un'aliquota fiscale fissa del 30% sul reddito presunto derivante da risparmi e investimenti (*inkomen uit sparen en beleggen*) ai sensi dell'Articolo 5.1 della legge olandese sulle Imposte sul reddito del 2001 (*Wet inkomstenbelasting 2001*). Suddetto importo presunto ammonta al 4% della media del valore equo di mercato di tutti gli attivi (comprese quote nella SICAV) e delle passività della persona all'inizio e al termine dell'anno solare, nella misura in cui la media ecceda una determinata soglia.
- b. A titolo di eccezione al trattamento fiscale sopra dettagliato, gli azionisti persone fisiche che possiedono un interesse sostanziale (*aanmerkelijk belang*) nella SICAV, come definito all'Articolo 4.3 della legge olandese sulle Imposte sul reddito del 2001, ai dividendi e alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione SICAV verrà applicata un'aliquota fissa del 25%. I dividendi e le plusvalenze derivanti dalla partecipazione SICAV dovranno ammontare ad almeno il 4% della media del valore equo di mercato della partecipazione nella SICAV all'inizio dell'anno solare di detto azionista persona fisica.
- c. A titolo di eccezione al trattamento fiscale descritto ai punti a. e b. di cui sopra, i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle azioni nella SICAV di un azionista persona

fisica saranno soggette alla legge olandese sulle Imposte sul reddito alle aliquote progressive previste dall'Income Tax Act 2001 qualora:

- i. I dividendi o le plusvalenze derivanti dalle azioni nella SICAV si qualificano come reddito proveniente da attività varie (*resultaat uit overige werkzaamheden*) nel significato dell'Articolo 3.4 dell'Income Tax Act del 2001, che include la prestazione di attività che eccedano la normale e attiva gestione del portafoglio (*normaal, actief vermogensbeheer*).
- d. Nel caso degli azionisti olandesi della SICAV che sono persone giuridiche soggette alla legge olandese sul reddito societario, i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle azioni all'interno della SICAV saranno soggetti all'imposta olandese sul reddito societario. Nel 2009 l'aliquota olandese sul reddito societario è stata portata al 20% per profitti fino a € 40,000, al 23% per profitti fino a € 200,000 e al 25,5% per profitti superiori ai € 200,000. È stata presentata una proposta di legge volta a modificare le aliquote d'imposta sul reddito delle società del 2009, rispettivamente al 20% sugli utili fino a 200.000 euro e al 25,5% sugli utili di importo superiore, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.
- e. Taluni azionisti istituzionali della SICAV, come i fondi pensione ammessi, potranno essere esentati dalla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da investimenti nella SICAV.
- f. Si consiglia agli Azionisti di fare riferimento alla sezione "Tassazione" del Prospetto in cui sono dettagliate ulteriori conseguenze fiscali per gli azionisti.

Non è previsto il pagamento di alcuna imposta di ritenuta d'acconto sui dividendi relativamente all'emissione, il riscatto o il trasferimento di Azioni nella SICAV o a qualsiasi pagamento di dividendi da parte della SICAV.

Non dovrebbe essere applicata alcuna imposta sul valore aggiunto olandese relativamente all'emissione, il riscatto o il trasferimento di Azioni nella SICAV o a qualsiasi pagamento di dividendi da parte della SICAV.

Gli azionisti nella SICAV non saranno soggetti al pagamento dell'imposta patrimoniale olandese, all'imposta di registrazione, a dazi doganali, a imposte di trasferimento, a imposte sul capitale, a imposte di bollo o qualsiasi altra imposta documentata o dazio in connessione all'emissione, al riscatto o al trasferimento di Azioni della SICAV.

Quanto precede deve essere considerato una descrizione generale e non deve essere ritenuto una consulenza fiscale. Gli investitori devono rivolgersi ai propri consulenti tributari in relazione alle conseguenze fiscali prima di investire nella SICAV. Questa sintesi si basa sul quadro legislativo corrente e sulla giurisprudenza in atto alla data del presente Prospetto. Si fa presente che le dichiarazioni e conclusioni contenute nel presente Prospetto potrebbero essere modificate o alterate da future modifiche o interpretazioni legislative, giudiziarie o amministrative. Qualsiasi modifica o interpretazione potrebbe avere valore retroattivo e potrebbe avere delle conseguenze fiscali per gli azionisti della SICAV.

Informazioni Importanti per gli Investitori in Norvegia

Generale

ACTA Sundal Collier ASA e Sundal Collier Forvaltning ASA con sede in Børehaugen 1, 4006 Stavanger, Norvegia ("i Sub-Distributori Norvegesi") sono state nominate agente non esclusivo per la distribuzione e promozione delle Azioni della SICAV in Norvegia.

Per gli Azionisti residenti in Norvegia, copie (in lingua norvegese) dello Statuto, del Prospetto vigente, dell'ultima Relazione Annuale (certificata) e, se pubblicata successivamente, anche dell'ultima Relazione Semestrale (non certificata) della SICAV, sono ottenibili gratuitamente presso le sedi dei Sub-Distributori Norvegesi, dove possono essere consultati anche i contratti ed altri documenti menzionati nel Prospetto.

I prezzi dei Comparti saranno pubblicati sul Aftenposten, sul Dagens Naeringsliv e sul Finansavisen e possono anche essere richiesti alle sedi dei Sub-Distributori Norvegesi.

Informazioni Importanti per gli Investitori d'Irlanda

Generale

In conformità con l'Articolo 92 dei Regolamenti della Comunità Europea (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2003 e suoi emendamenti in Irlanda sono disponibili i seguenti documenti e servizi presso le sedi del Distributore Globale:

- l'ultima versione dello Statuto, del Prospetto e l'ultima Relazione Annuale e di quella Semestrale (tutti in lingua inglese) possono essere gratuitamente consultati ed ottenute copie;
- gli Azionisti della SICAV possono incorporare qualsiasi istruzione relativa al pagamento nelle loro domande di riscatto;
- se si desidera, i pagamenti per i riscatti possono essere ritirati dopo l'evasione della pratica; e
- un Azionista, che debba presentare un reclamo sulle operazioni della SICAV, può consegnare il suo reclamo scritto da trasmettere alla Sede Legale della SICAV.

Tassazione

LA SICAV

Gli Amministratori intendono condurre le attività della SICAV in modo che non divenga residente in Irlanda a fini fiscali. Di conseguenza, e a condizione che la SICAV non eserciti un commercio in Irlanda attraverso una filiale o una agenzia, la SICAV non sarà soggetta alle imposte irlandesi sul proprio reddito e sui propri profitti se non per alcuni redditi di fonte irlandese.

Azionisti

Subordinatamente alle circostanze personali, gli Azionisti residenti in Irlanda a fini fiscali saranno soggetti alle imposte irlandesi sul reddito o sulle imprese per tutte le distribuzioni di reddito della SICAV, sia distribuite che reinvestite in nuove Azioni.

Si richiama l'attenzione degli investitori residenti o normalmente residenti in Irlanda a fini fiscali al Capitolo 1 della Parte 33 del Taxes Consolidation Act del 1997 (e suoi emendamenti), che potrebbe renderli soggetti alle imposte sul reddito sui redditi o proventi non distribuiti della SICAV. Tali disposizioni mirano ad impedire l'evasione fiscale da parte dei contribuenti attraverso operazioni risultanti nel trasferimento di attivi o reddito a persone (o società) residenti o domiciliate all'estero e può assoggettarli ad imposte sul reddito o societarie su base annua per i redditi o i profitti non distribuiti della SICAV.

Si richiama l'attenzione delle persone residenti o normalmente residenti in Irlanda (o delle persone fisiche domiciliate in Irlanda) al fatto che le disposizioni del Capitolo 4 (Articolo 590) della Parte 19 del Taxes Consolidation Act del 1997 (e suoi emendamenti) potrebbero essere rilevanti per coloro che detengano il 5% o più delle Azioni della SICAV se, al contempo, la SICAV è controllata in maniera tale da renderla una società che, se fosse residente in Irlanda, sarebbe una società "close" ai fini del fisco irlandese. Tali disposizioni potrebbero, se applicate, far sì che una persona venga considerata, ai fini della tassazione irlandese sui guadagni imponibili, diretta beneficiaria di una quota-parte di eventuali guadagni conseguiti dalla SICAV (ad esempio in una vendita dei suoi investimenti che rappresenterebbero un

Informazioni Importanti per gli Investitori d'Irlanda

Continua

guadagno imponibile a tale scopo); tale quota-parte sarebbe pari alla proporzione degli attivi della SICAV che sarebbero spettati alla persona interessata qualora la SICAV stessa venisse liquidata nel momento in cui ha conseguito il guadagno imponibile.

Le Azioni della SICAV costituiranno un "interesse sostanziale" in un fondo *offshore* presente in una località avente diritto ai fini del Capitolo 4 (paragrafo da 747B a 747E) della Sezione 27 del Taxes Consolidation Act, 1997 (e successivi emendamenti). Il presente Capitolo prevede che gli investitori residenti o normalmente residenti in Irlanda che detengono un "interesse sostanziale" in un fondo *offshore* situato in una "località ammessa" (tra cui gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Area economica europea o dell'OCSE con cui l'Irlanda abbia sottoscritto un trattato di doppia imposizione) sono soggetti a tassazione in Irlanda come dettagliato nei paragrafi successivi. Una persona residente in Irlanda che acquisisca una partecipazione nella SICAV sarà tenuta a predisporre e consegnare una dichiarazione dei redditi al fisco irlandese che dovrà includere i seguenti dettagli:

il nome e l'indirizzo della SICAV,

una descrizione, compreso il costo per la persona, della partecipazione acquisita; e

il nome e l'indirizzo della persona attraverso la quale è stata acquisita tale partecipazione sostanziale.

Tassazione irlandese dei dividendi e di altre distribuzioni effettuati dalla SICAV

Gli investitori residenti in Irlanda ai fini fiscali saranno soggetti ad imposte irlandesi sui dividendi pagati nella maniera seguente:

laddove la persona non sia una società, e

il reddito rappresentato dal pagamento è correttamente compreso in una dichiarazione dei redditi compilata dalla persona in questione, l'aliquota dell'imposta sul reddito da applicare sul reddito in questione sarà:

all'aliquota del 25% (fino al 31 dicembre 2010) e del 27% dal 1° gennaio 2011, laddove il pagamento sia una distribuzione effettuata con cadenza annuale o più frequente, salvo che per un pagamento effettuato per la cessione di una partecipazione in un fondo *offshore* (un "pagamento rilevante") o

all'aliquota del 28% (fino al 31 dicembre 2010) e del 30% dal 1° gennaio 2011, laddove il pagamento non sia un pagamento rilevante e non è effettuato per la cessione di una partecipazione di un fondo *offshore* e

laddove il reddito rappresentato dal pagamento non è correttamente compreso in una dichiarazione dei redditi compilata dalla persona in questione, il reddito sarà soggetto ad imposte sul reddito all'aliquota marginale di tale persona; o

qualora il soggetto sia una società, e il pagamento non è considerato un introito di un'attività svolta dalla società, il reddito rappresentato dal pagamento sarà soggetto ad imposte ai sensi del Caso III dell'Allegato D.

Tassazione irlandese delle plusvalenze sulle Azioni della SICAV

Eventuali plusvalenze derivanti da un riscatto o da altra cessione di Azioni da parte di investitori (persone fisiche o giuridiche) che abbiano un interesse sostanziale nel fondo *off-shore*, che siano residenti o normalmente residenti in Irlanda saranno soggette ad imposte sul reddito (e non ad imposte irlandesi sulle plusvalenze né alle imposte societarie irlandesi sui capital gain) nella maniera seguente:

laddove la persona non sia una società e la plusvalenza è correttamente riportata in una dichiarazione dei redditi compilata dalla persona in questione, l'aliquota dell'imposta sul reddito da applicare sulla plusvalenza in questione sarà del 25% (fino al 31 dicembre 2010) e del 27% dal 1° gennaio 2011. Laddove la plusvalenza non è correttamente riportata in una dichiarazione dei redditi compilata dalla persona in questione, detta plusvalenza sarà soggetta ad imposta sul reddito all'aliquota marginale di tale persona, oppure, in alcuni casi all'aliquota fiscale del 40% applicabile alle plusvalenze; o

qualora il soggetto sia una società e la plusvalenza non sia presa in considerazione nel calcolare i profitti o l'introito di un'attività svolta dalla società, il reddito rappresentato dal pagamento sarà soggetto ad imposte ai sensi del Caso IV dell'Allegato D all'aliquota del 28% (fino al 31 dicembre 2010) e del 30% dal 1° gennaio 2011.

Laddove un calcolo produca una minusvalenza, la plusvalenza sarà considerata pari a zero e non si riterrà che tale cessione produca una minusvalenza.

A seguito degli emendamenti legislativi apportati al Finance Act del 2006, la detenzione di quote azionarie al termine di un periodo di 8 anni dalla loro acquisizione (e successivamente ad ogni 8° anniversario) sarà considerata una presunta vendita con riacquisto al valore di mercato da parte dell'Azionista delle Azioni rilevanti. La presente disposizione sarà applicabile alle Azioni acquisite a partire dal 1° gennaio 2001. L'imposta imponibile sulla cessione presunta sarà equivalente all'imposta applicabile all' "interesse sostanziale" in un fondo *offshore* (ad es. l'utile appropriato è soggetto al 28% (fino al 31 dicembre 2010) e del 30% dal 1° gennaio 2011). Qualora si verificasse un qualsiasi aumento dell'aliquota imponibile su detta presunta vendita, questa verrà presa in considerazione per assicurare che qualsiasi imposta da corrispondere su riscossioni, riscatti, annullamenti o trasferimenti successivi delle Azioni rilevanti non superi l'aliquota applicabile ove la presunta vendita non fosse avvenuta. Ai fini del fisco irlandese, una conversione di Azioni della SICAV da una classe di Azioni in un'altra classe non rappresenterà una vendita. Le nuove Azioni saranno trattate come se fossero state acquisite allo stesso tempo e per lo stesso importo delle Azioni convertite. Sono previste normative speciali per situazioni in cui per una conversione di Azioni viene pagata una somma aggiuntiva o se un azionista riceve oltre alle nuove Azioni, anche dei corrispettivi. Potrebbero essere applicate regole speciali anche quando un Fondo effettua accordi di perequazione.

Il Finance Act del 2007 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tassazione delle persone fisiche Residenti in Irlanda e titolari di Azioni in alcuni fondi *offshore*. Tali disposizioni introducono il concetto di "Personal Portfolio Investment Undertaking" o "PPIU".

Informazioni Importanti per gli Investitori d'Irlanda

Continua

In pratica, un fondo *offshore* sarà considerato un PPIU, in relazione a un determinato investitore, qualora quest'ultimo influenzi la selezione totale o parziale del patrimonio del fondo *offshore*, o direttamente o tramite persone operanti per suo conto o a lui legate. Tutti i guadagni derivanti da eventi imponibili attinenti a un fondo *offshore* qualificabile come PPIU riguardo a una persona fisica, e qualora l'evento imponibile si sia verificato il 20 febbraio 2007 o successivamente, saranno tassati alla normale aliquota dell'imposta sul reddito più il 28% (fino al 31 dicembre 2010), il 30% dal 1° gennaio 2011) (attualmente il 48% (fino al 31 dicembre 2010) e il 50% dal 1° gennaio 2011)). Aliquote fiscali più elevate potranno essere applicate se la persona fisica interessata non sarà in possesso dei requisiti previsti dalla denuncia dei redditi. Potranno essere applicate esenzioni particolari purché l'oggetto dell'investimento sia stato chiaramente designato nella documentazione di marketing e promozionale del fondo *offshore* e l'investimento sia ampiamente commercializzato al pubblico. Nella pratica questa norma difficilmente si applicherà agli OICVM.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le suddette regole potrebbero non valere per alcune categorie di Azionisti (quali gli istituti finanziari), che potrebbero essere soggette a norme particolari. Si invitano gli investitori a consultare i propri consulenti finanziari in merito alle conseguenze fiscali prima di investire in Azioni della SICAV. Le leggi e le procedure fiscali, nonché i livelli di tassazione, possono variare nel tempo.

Informazioni Importanti per gli Investitori nel Regno Unito

Generale

Il presente Prospetto rappresenta una promozione finanziaria ai fini dell'Articolo 21 del Financial Services and Markets Act del 2000 ed è stato approvato da Invesco Global Investment Funds Limited, regolamentata dal Financial Services Authority (FSA). Può essere liberamente messo a disposizione a residenti della Gran Bretagna.

La SICAV è registrata in Lussemburgo dove non è previsto alcun piano di compensazione degli investitori e si avvertono gli investitori britannici che non saranno coperti dal piano di compensazione previsto dal Financial Services and Markets Act del 2000 in Gran Bretagna.

Si avvertono gli investitori britannici che non sono disponibili per gli investitori nella SICAV diritti di annullamento e, di conseguenza, che ricevuto il modulo di sottoscrizione ed accettata la domanda, le sottoscrizioni saranno vincolanti per gli investitori.

È intenzione della SICAV richiedere la certificazione di *reporting fund* per le Azioni di distribuzione A e C dei seguenti Comparti (laddove applicabile) - Invesco India Equity Fund, Invesco Global Structured Equity Fund e Invesco Pan European Equity Fund, e le Azioni "A" di distribuzione di Invesco UK Investment Grade Bond Fund, Invesco Pan European Equity Income Fund, Invesco Asia Infrastructure Fund e Invesco Asia Consumer Demand Fund per gli esercizi futuri. La SICAV può decidere di richiedere in futuro tale certificazione anche per altre classi di Azioni o Comparti. Ai sensi dei Financial Services (Recognised Schemes' Facilities in the United Kingdom) Regulations del 1988, la SICAV ha le proprie strutture in Gran Bretagna presso gli uffici di Invesco Global Investment Funds Limited, 30 Finsbury Square, Londra EC2A 1AG Inghilterra, dove:

- possono essere consultati gratuitamente l'ultima versione dello Statuto, del Prospetto e le ultime Relazioni pubblicate e dove possono essere ottenute copie;
- gli Azionisti della SICAV possono presentare le loro domande di riscatto comprendenti le istruzioni di pagamento che saranno trasmesse alla sede del Distributore Globale o alla sede legale della SICAV per essere evase;
- se si desidera, i pagamenti per i riscatti possono essere ritirati dopo l'evasione della pratica;
- possono essere ottenute informazioni verbali o scritte sugli ultimi valori patrimoniali netti delle Azioni; e
- un Azionista, che debba presentare un reclamo sulle operazioni della SICAV, può consegnare il suo reclamo scritto da trasmettere alla sede legale della SICAV o alla sede del Distributore Globale.

Tassazione

Le informazioni seguenti e le informazioni sulla tassazione si basano sulla prassi e sulle leggi attualmente in vigore nel Regno Unito. Non sono esaustive e sono soggette a modifiche. I potenziali investitori devono consultare i propri consulenti professionisti in merito alle implicazioni relative all'acquisto, al possesso o alla cessione delle Azioni.

Informazioni Importanti per gli Investitori nel Regno Unito

Continua

La SICAV

Gli Amministratori intendono condurre le attività della SICAV in modo che non divenga residente in Gran Bretagna a fini fiscali. Di conseguenza, e a condizione che la SICAV non eserciti un commercio in Gran Bretagna attraverso una sede permanente, la SICAV non sarà soggetta alle imposte britanniche sul reddito se non per alcuni redditi di fonte britannica.

Non si prevede che le attività della SICAV siano considerate attività commerciali ai fini del fisco britannico. Tuttavia, nella misura in cui le attività di negoziazione siano effettuate in Gran Bretagna, potrebbero in linea di principio essere soggette al fisco britannico. I profitti di tali attività di negoziazione non saranno, sulla base della UK Finance Act del 2003, assoggettati al fisco britannico a condizione che la SICAV ed il Consulente per gli Investimenti rispondano ad alcune condizioni. Gli Amministratori ed il Gestore intendono condurre le rispettive attività della SICAV e del Gestore in modo da soddisfare tali condizioni, per quanto possa rientrare nel loro ambito di azione. Alcuni redditi percepiti dalla SICAV, di fonte britannica, possono essere assoggettati a ritenuta fiscale in Gran Bretagna.

Azionisti

Subordinatamente alle circostanze personali, gli Azionisti residenti in Gran Bretagna a fini fiscali saranno soggetti alle imposte britanniche sul reddito o sulle imprese per tutte le distribuzioni di reddito della SICAV (a prescindere che tali distribuzioni vengano reinvestite o meno). Il trattamento fiscale e l'aliquota applicabile dipenderanno dalla qualifica di dividendi o di interessi attribuita alle distribuzioni di reddito.

Si attira l'attenzione degli Azionisti sull'articolo 39 del Finance Act del 2009, secondo cui alcune distribuzioni dei fondi *offshore*, economicamente equiparabili ai pagamenti di interessi annui, saranno tassate come se fossero interessi annui. Le distribuzioni sono considerate interessi se in qualsiasi momento durante il "periodo di riferimento" più del 60% del patrimonio del fondo *offshore* è composto da investimenti qualificanti (il "test d'investimento qualificante"). Gli investimenti qualificanti comprendono le somme di denaro investite a interesse (esclusa la liquidità in attesa di investimento), i titoli di debito e alcuni altri tipi di investimenti.

Gli investitori tenuti al pagamento dell'imposta britannica sul reddito verseranno l'imposta sul reddito all'aliquota marginale integrale prevista per tali "distribuzioni di interessi" qualora in qualsiasi momento durante il periodo di riferimento più del 60% del patrimonio della SICAV sia composto da investimenti qualificanti. In caso contrario, le distribuzioni di reddito percepite saranno tassate all'aliquota marginale più bassa applicata ai dividendi.

Secondo il regime dell'imposta sul reddito delle società in Gran Bretagna, una persona giuridica azionista che rientra nell'ambito delle imposte britanniche sulle imprese sarà tassata per l'aumento di valore delle sue partecipazioni sulla base del valore equo (piuttosto che sulla vendita) o otterrà una detrazione d'imposta per eventuali riduzioni di valore, se gli investimenti della SICAV consistono per oltre il 60% (in valore) di "investimenti qualificanti". Se in qualsiasi momento durante il periodo di riferimento non oltre il 60% (in valore) del patrimonio della SICAV sarà composto da investimenti qualificanti, in generale gli Azionisti tenuti al pagamento dell'imposta britannica sul reddito delle società potranno ritenersi esenti dall'imposta britannica sui dividendi distribuiti

dai Comparti, purché il reddito da dividendo non sia invece classificabile come un reddito da negoziazione.

Un nuovo regime dei fondi *offshore* si applica ai periodi contabili iniziati a partire dal 1° dicembre 2009. Probabilmente la SICAV sarà considerata un "fondo offshore" ai fini del Regolamento tributario detto "Offshore Funds (Tax) Regulations 2009" (il "Regolamento"), che ha sostituito il cosiddetto "distributor status" (qualifica di fondo di distributore di reddito). Secondo il nuovo Regolamento, saranno tassati come reddito i guadagni ("i guadagni da redditi offshore") maturati alla data della vendita, del rimborso o di una cessione di altro tipo da Azionisti residenti o normalmente residenti nel Regno Unito ai fini fiscali e titolari di partecipazioni in fondi *offshore*, salvo qualora per l'intero periodo in cui un Azionista è titolare della partecipazione il Comparto diventi un fondo con obbligo di dichiarazione ("reporting fund") o in passato sia stato un fondo in possesso del "distributor status". Ai fini fiscali nel Regno Unito, ciascuna classe di Azioni di un Comparto sarà considerata un fondo *offshore*.

Se viene ottenuta la qualifica di *reporting fund*, gli investitori saranno tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito dichiarato attribuibile all'investitore oltre gli importi effettivamente distribuiti. Tutti i guadagni spettanti agli investitori in conseguenza della vendita, del rimborso o di cessioni di altro tipo delle loro partecipazioni in un *reporting fund* saranno successivamente tassati come plusvalenze. Ai fini del computo dell'importo soggetto all'imposta sulle plusvalenze i redditi non distribuiti già soggetti a imposta saranno considerati spese in conto capitale. Per i periodi contabili a partire dal 1° marzo 2011 la contabilizzazione sarà effettuata secondo il regime dei *reporting fund*.

Secondo la legge vigente, le cessioni di Azioni (intendendosi come tali anche i rimborsi) da parte di Azionisti persone fisiche e residenti o normalmente residenti nel Regno Unito ai fini tributari sono tassati all'attuale aliquota dell'imposta sulle plusvalenze del 18% o del 28%, a seconda dall'aliquota marginale applicabile. I fattori principali che determineranno in quale misura le plusvalenze saranno soggette al pagamento dell'imposta sono l'ammontare dell'esenzione annua dall'imposta sulle plusvalenze vigente nell'esercizio in cui avviene la cessione, l'ammontare delle altre plusvalenze realizzate dall'Azionista in quello stesso esercizio e l'ammontare delle minusvalenze incorse dall'Azionista in tale esercizio fiscale o in quelli precedenti.

Le plusvalenze delle persone giuridiche titolari di Azioni e residenti nel Regno Unito ai fini tributari saranno tassate all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società loro applicabile (attualmente il 28% per l'esercizio fiscale 2010/2011), ma potrebbero beneficiare dell'indicizzazione della quota esente, che in generale sposta verso l'alto la base imponibile delle plusvalenze sul costo di un investimento in base all'andamento dell'indice dei prezzi al dettaglio.

I guadagni realizzati in seguito a vendita, rimborso o cessioni di altro tipo delle azioni da parte degli Azionisti non residenti né normalmente residenti nel Regno Unito ai fini tributari generalmente non sono soggetti all'imposizione fiscale britannica, salvo qualora gli Azionisti esercitino il possesso di tali Azioni nell'ambito di una filiale o agenzia tramite la quale essi svolgono nel Regno Unito un commercio, una professione o un mestiere.

Informazioni Importanti per gli Investitori nel Regno Unito

Continua

Come riferito più sopra, è intenzione della SICAV ottenere la qualifica di *reporting fund* per le Azioni di Distribuzione A e C di alcuni Comparti. Il reddito dichiarabile in ciascun periodo di bilancio sarà consultabile nel sito web internazionale di Invesco: <http://invescointernational.co.uk/portal/site/iisplash>.

In futuro La SICAV potrà decidere di chiedere la concessione della qualifica di Reporting Fund anche ad altre classi di Azioni o Comparti.

Ai fini del Fisco britannico, una conversione di Azioni di un fondo in Azioni di un altro fondo sarà generalmente considerata una cessione. Una conversione di Azioni della SICAV da una Classe di Azioni ad un'altra Classe di Azioni di uno stesso Comparto può rappresentare una cessione.

Gli investitori persone fisiche residenti o normalmente residenti nel Regno Unito e titolari di azioni in un fondo non qualificante che in seguito diventi un "fondo" britannico possono optare per la cristallizzazione dei guadagni soggetti all'imposta sul reddito, che da allora in poi saranno considerati plusvalenze. Se non esprimeranno tale preferenza, l'intero guadagno comprenderà il reddito o la cessione.

Si richiama l'attenzione degli investitori residenti o normalmente residenti in Gran Bretagna ai fini fiscali sul Capitolo II della Parte XIII del Income Taxes Act del 2007, che potrebbe renderli soggetti alle imposte sul reddito sui redditi o proventi non distribuiti della SICAV. Tali disposizioni mirano ad impedire l'evasione fiscale da parte dei contribuenti attraverso operazioni risultanti nel trasferimento di attivi o reddito a persone (o società) residenti o domiciliate all'estero e può assoggettarli ad imposte sul reddito o societarie su base annua per i redditi o i profitti non distribuiti della SICAV.

Si richiama l'attenzione delle persone residenti o normalmente residenti in Gran Bretagna (e che, in caso di persone fisiche, sono domiciliate in Gran Bretagna) sul fatto che le disposizioni dell'Articolo 13 del Taxation of Chargeable Gains del 1992 potrebbe essere importante per persone che detengono oltre il 10% delle Azioni della SICAV se, al contempo, la SICAV è controllata in modo tale da renderla una società che, se fosse residente in Gran Bretagna, sarebbe considerata una "close company" ai fini del fisco britannico. Tali disposizioni potrebbero, se applicate, conseguire nel fatto che una persona sia considerata, ai fini della tassazione britannica delle plusvalenze imponibili, come se parte delle plusvalenze maturate alla SICAV (quali quelle per la vendita di investimenti che costituiscono una plusvalenza imponibile a questi fini) fossero maturate direttamente a tale persona; la parte in questione sarebbe pari alla proporzione degli attivi della SICAV a cui tale persona avrebbe diritto in caso di scioglimento della SICAV nel momento in cui la plusvalenza imponibile è maturata alla SICAV. Con decorrenza dal 6 aprile 2008 il disposto dell'articolo 13 è stato esteso alle persone fisiche domiciliate fuori del Regno Unito, subordinatamente al principio di trasferimento dei fondi in particolari circostanze.

Poiché le cessioni di alcune classi di Azioni sono soggette a imposta in quanto ritenute plusvalenze *offshore*, potrebbe applicarsi il Regolamento anziché l'Articolo 13. Nell'Articolo 13 il Regolamento 24 sostituisce la "plusvalenze offshore" a tutti i riferimenti al "guadagno imponibile". Vi è qualche dubbio se il Regolamento 24 espliciti realmente gli effetti originariamente desiderati, perché potrebbe essere interpretato come applicabile solo alle plusvalenze *offshore*

generate da fondi *offshore* anziché alle plusvalenze spettanti ai fondi offshore. Nonostante tale incertezza, sarebbe prudente ritenere che il Regolamento 24 si applichi a tutte le plusvalenze realizzate da fondi *offshore* esattamente come l'Articolo 13, poiché questa sembra essere stata l'intenzione delle autorità tributarie del Regno Unito quando fu redatta la legalizzazione.

Si richiama l'attenzione delle persone giuridiche residenti in Gran Bretagna sulle disposizioni relative alle "Società Estere Controllate" nel Capitolo IV (Articolo 747) del Taxes Act, che possono avere l'effetto, in alcune circostanze, di assoggettare una società residente in Gran Bretagna alla imposta societaria britannica sui profitti di una società residente fuori della Gran Bretagna che non distribuisce tutto o quasi il suo reddito. Non può tuttavia esserci imponibilità fiscale a meno che la società non residente sia sotto il controllo di persone residenti in Gran Bretagna e, ad una ripartizione dei "profitti imponibili" del non residente, oltre il 25% sarebbe attribuito a residenti britannici o a persone ad esse associate o collegate.

Si riterrà che gli investitori che siano società di assicurazione vita soggetti ad imposte britanniche sulle società sulla loro attività di lungo termine (salvo che per la loro attività previdenziale) vendano e immediatamente riacquistino le azioni alla fine di ogni esercizio. Tali Azionisti sono invitati a rivolgersi al proprio consulente per chiarimenti sulle conseguenze fiscali di tali cessioni presunte.

